

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 35/17

Lussemburgo, 30 marzo 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-111/16 Giorgio Fidenato e a.

Secondo l'avvocato generale Bobek gli Stati membri possono adottare misure d'emergenza relative ad alimenti e mangimi geneticamente modificati solo se sono in grado di dimostrare, oltre all'urgenza, l'esistenza di un rischio manifesto e grave per la salute e per l'ambiente

Nel 1998¹ la Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di mais geneticamente modificato MON 810. Nella sua decisione, la Commissione ha richiamato il parere del comitato scientifico, secondo cui non vi era motivo di ritenere che il suddetto prodotto avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la salute umana o per l'ambiente.

Nel 2013 il Governo italiano ha chiesto alla Commissione di adottare misure di emergenza per vietare la coltivazione di mais MON 810 alla luce di alcuni nuovi studi scientifici realizzati da due istituti di ricerca italiani. Sulla base di un parere scientifico emesso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione ha concluso che non vi fossero nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza richieste capaci di invalidare le precedenti conclusioni dell'EFSA sulla sicurezza del mais MON 810. Nonostante ciò, nel 2013 il Governo italiano ha adottato un decreto interministeriale vietante la coltivazione del MON 810 nel territorio italiano.

Nel 2014 il sig. Giorgio Fidenato e altri hanno coltivato mais MON 810 in violazione del suddetto decreto interministeriale, ragion per cui sono stati perseguiti penalmente.

Nell'ambito del procedimento penale, il Tribunale di Udine (Italia) ha chiesto alla Corte di giustizia, in particolare, se sia possibile adottare misure di emergenza sulla base del principio di precauzione.

Nelle odierne conclusioni, l'avvocato generale Michal Bobek propone alla Corte di stabilire che gli Stati membri possano adottare misure di emergenza riguardanti alimenti e mangimi geneticamente modificati solo se siano in grado di dimostrare, oltre all'urgenza, l'esistenza di una situazione di rischio manifesto e grave per la salute umana, per la salute degli animali e per l'ambiente, come previsto all'articolo 34 del regolamento dell'Unione relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ².

Secondo l'avvocato generale, detto articolo 34 costituisce un'espressione concreta del principio di precauzione nello specifico contesto degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati in una situazione di urgenza.

-

¹ Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU 1998, L 131, pag. 32).

² Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1). L'articolo 34 autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza "[...] quando sia manifesto che prodotti autorizzati [geneticamente modificati] [...] possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente".

Il principio di precauzione sancito dalla legislazione alimentare³ autorizza gli Stati membri ad adottare misure di emergenza al fine di scongiurare rischi per la salute umana che non sono stati ancora pienamente identificati o compresi in ragione di una situazione di incertezza sul piano scientifico.

Tuttavia, l'avvocato generale Bobek ritiene che tale principio generale non modifichi le condizioni chiaramente fissate dal più specifico articolo 34, per diverse ragioni. In primo luogo, il principio di legalità – che assume rilievo ancora maggiore quando gli Stati membri infliggono sanzioni penali – esige che le autorità pubbliche agiscano esclusivamente entro i limiti di quanto disposto per legge. In secondo luogo, un regolamento deve essere interpretato e applicato in maniera uniforme in tutti gli Stati membri. In terzo luogo, il principio di precauzione e l'articolo 34 operano in contesti diversi, dato che l'articolo 34, a differenza del principio di precauzione, si riferisce specificamente ai prodotti geneticamente modificati che sono già stati oggetto di una valutazione scientifica completa prima di essere immessi in commercio.

L'avvocato generale aggiunge che non incide su tale conclusione il fatto che nel 2015 una direttiva⁴ abbia notevolmente cambiato il contesto normativo applicabile agli organismi geneticamente modificati nell'Unione e che nel 2016 la Commissione⁵, sulla base di tale direttiva, abbia vietato il mais MON 810 in 19 Stati membri, compresa l'Italia. L'avvocato generale rileva che tale direttiva è entrata in vigore dopo il decreto italiano e riguarda ambiti diversi.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

³ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1). Il suo articolo 7, rubricato "Principio di precauzione", consente agli Stati membri di adottare misure di emergenza "[...] qualora, in circostanze specifiche venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico".

Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU 2015, L 68, pag. 1).

⁵ Decisione di esecuzione (UE) della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (GU 2016, L 60, pag. 90).